


Marzo

2014

# LA NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Condomini, proprietari e inquilini nella nuova procedura di mediazione (Salvo l'accoglimento del ricorso presentato dall'OUA).

Il 20 settembre 2013 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria. In buona sostanza a partire da tale data chi intende agire in giudizio a tutela di un proprio diritto deve, obbligatoriamente, esperire un procedimento di mediazione avanti gli organismi accreditati pena la non procedibilità dell'azione giudiziaria. L'istituto della mediazione obbligatoria non è certo una novità nell'ordinamento italiano. Esso, infatti, ha conosciuto un lungo e travagliato percorso che, oltre alle esperienze storiche della mediazione in materia di diritti del lavoro e diritti agrari, affonda le sue origini nella Legge n. 580 del 1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio che all'art. 2 lettera a). La storia, purtroppo, non è finita: si attendono decisioni in merito al ricorso proposto dall'OUA volto a far accertare l'illegittimità dell'obbligatorietà della mediazione.



## La nuova mediazione obbligatoria

1. Introduzione
2. I soggetti della mediazione
3. L'oggetto di mediazione obbligatoria
4. La procedura
5. Pregiudizialità ed effetti interruttivi della mediazione
6. Sanzione per la mancata partecipazione
7. La mediazione obbligatoria è sospesa: sì, no ... forse
8. Glossario e norme di riferimento

### 1) Introduzione

Il 20 settembre 2013 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria.

In buona sostanza a partire da tale data, chi intende agire in giudizio a tutela di un proprio diritto deve, obbligatoriamente, esperire un procedimento di mediazione avanti gli organismi accreditati pena la non procedibilità dell'azione giudiziaria.

L'istituto della mediazione obbligatoria non è certo una novità nell'ordinamento italiano. Esso ha conosciuto un lungo e travagliato percorso che, oltre alle esperienze storiche della mediazione in materia di diritti del lavoro e diritti agrari, affonda le sue origini nella Legge n. 580 del 1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio che all'art.2 lettera a), *sollecita le camere ad istituire commissioni conciliative "per la risoluzione delle controversie insorte tra imprese e tra queste ultime e consumatori ed utenti"*. Lo stimolo legislativo però è rimasto di fatto lettera morta tanto che il Legislatore è dovuto intervenire nuovamente con la Legge n. 192 del 1998 la quale ha formalmente imposto alle camere di commercio la costituzione di sportelli o camere di conciliazione.

Anche questo secondo provvedimento, tuttavia, non riuscì a rivitalizzare quei rimedi alternativi alla giustizia ordinaria forse un po' troppo lontani dall'italico sistema culturale contraddistinto, peraltro, da una profonda inefficienza del sistema giudiziario civile caratterizzato da processi lunghi e dall'esito incerto.

Il legislatore venne, quindi, chiamato a mettere mano ad una riforma complessiva del processo civile attuato con la Legge 69 del 2009.

Su delega parlamentare venne invece emanato dal Governo il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 con cui veniva tratteggiato e normato l'istituto della mediazione obbligatoria con cui si intendeva dare piena attuazione alla norma del 2009, individuando tra l'altro i criteri e le modalità per l'iscrizione degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia nonché quelli per la formazione, la revisione e la gestione dell'elenco dei mediatori.

Assistemmo quindi ad un fiorire di istituti che si dotarono, con alterne fortune, dei requisiti formali e sostanziali per svolgere i tentativi di mediazione oltre che di numerose persone che investirono tempo e denaro per acquisire lo status di mediatore abilitato.

Proprio quando la macchina della mediazione era pronta a scendere in pista per muover i primi passi, essa si vide costretta ad un forzato rientro ai box a causa di una serie di contestazioni, sorte soprattutto in seno all'Avvocatura, che sfociarono in due ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo della regione Lazio.

L'accusa mossa al provvedimento, ritenuta non manifestamente infondata dal TAR, venne rinviata alla valutazione alla Corte Costituzionale la quale nel dicembre 2012 dichiarò incostituzionalmente illegittimo il D. Lgs. 28 del 2010 per eccesso di delega e, a cascata, l'obbligatorietà della mediazione venne meno.

La pronuncia ut supra meriterebbe un approfondito esame ma, per quanto qui rileva, basti un dato: a seguito della predetta pronuncia gli oltre 200.000 procedimenti iniziati all'indomani dell'introduzione della mediazione obbligatoria si ridussero a poche centinaia.

L'effetto della Sentenza fu di abolire l'obbligatorietà della mediazione ovvero di estinguere di fatto l'esperienza della mediazione con buona pace di tutti quei soggetti che su di essa avevano legittimamente investito.

Capitolo mediazione chiuso, quindi? No, tutt'altro.

Con il Decreto legislativo n. 69 del 2013, il cosiddetto "decreto del fare", viene nuovamente reintrodotta, pur con alcune modifiche, la mediazione obbligatoria del 2010.

Quindi la mediazione è stata definitivamente reintrodotta? Nemmeno.

Il provvedimento del Governo ha in realtà previsto un periodo di valutazione di ben 4 anni durante i quali la mediazione sarà obbligatoria ed efficace, tra 4 anni ne verrà redato un approfondito bilancio e si deciderà se proseguire o meno sulla strada tracciata, salvo nuove pronunce di illegittimità...

## **2) I soggetti della mediazione**

Parti, mediatori, avvocati, organismi di mediazione e Giudice sono i soggetti che partecipano alla procedura di mediazione.

Le parti sono i soggetti titolari dei diritti su cui è sorta la vertenza. Esse devono partecipare alla mediazione con l'assistenza di un avvocato indipendentemente dal valore della controversia oggetto della domanda anche, per assurdo, laddove la legge li autorizzi a stare in giudizio senza il patrocinio del difensore.

Gli avvocati presenti alla mediazione con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione unitamente ai propri clienti attestano la conformità dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Soggetti necessari della mediazione sono poi i mediatori che sono per espressa definizione della stessa legge: *la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo*. Sul punto il decreto del fare ha introdotto una importante novità statuendo che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori e ciò indipendentemente da qualsiasi verifica delle capacità e conoscenze mediatriche, quindi anche in mancanza di formazione specifica. Al riguardo si sottolinea che, quasi a voler limitare parzialmente l'impatto della previsione in oggetto il legislatore ha previsto che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione *"devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense"*.

Tali previsioni appaiono a dir poco contrastanti o, quanto meno, passibili di una prossima auspicabile revisione volta a garantire l'effettiva preparazione dei maieutici dell'accordo conciliativo.

Gli organismi di mediazione sono, inoltre, gli enti pubblici o privati abilitati, a svolgere il procedimento di mediazione. Sono organismi autorizzati quelli ricompresi nel registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della Giustizia. La verifica di tale requisito è di fondamentale importanza in quanto un organismo non annoverato nel suddetto registro non potrebbe mai ratificare validamente un accordo di mediazione con efficacia legale né potrebbe certificare un accordo negativo, atto prodromico all'instaurazione del procedimento giudiziale.

Con particolare riferimento agli organi di mediazione il decreto del fare ha introdotto una importante novità in tema di competenza territoriale degli organismi: infatti, a differenza di quanto precedentemente previsto dal D. Lgs 28 del 2010, non è possibile proporre la domanda di mediazione scegliendo liberamente la sede dell'organismo di mediazione ma la domanda: *"è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia"* la previsione normativa è purtroppo infelice in quanto una interpretazione letterale sembrerebbe legittimare solamente gli organismi di mediazione con sede nel medesimo comune ove è posto il Tribunale competente escludendo, quindi, tutte quelle

site nel territorio di competenza. Tale previsione sarebbe ovviamente da rivedere onde fugare qualsiasi dubbio.

Da ultimo può essere soggetto della mediazione anche il Giudice che in primis è chiamato a verificare l'effettivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria interrompendo necessariamente il giudizio laddove ne sia ravvisato il difetto ma è anche colui che con potere di natura discrezionale, *valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione*; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Questa statuizione costituisce una chiara novità poiché il tentativo di mediazione, cosiddetto delegato, diviene obbligatorio e, conseguentemente non può più essere cortesemente declinato dalle parti come la prassi giudiziaria ci aveva purtroppo troppo spesso mostrato.

### **3) L'oggetto della mediazione obbligatoria**

Le vertenze per cui è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione sono quelle aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Condominio.

La nuova mediazione riveste particolare importanza per la definizione delle liti condominiali, il decreto istitutivo della nuova mediazione unitamente alla legge 220/2012 di riforma del condominio hanno chiarito che rientrano nella mediazione solo le liti che hanno ad oggetto un rapporto condominiale e non tutte le liti tra condomini o tra un condomino ed il condominio o tra un condomino e l'amministratore. Sono infatti "controversie in materia condominiale" secondo l'art. 25, L. 220/2012 solamente quelle derivanti dalla violazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e degli articoli 61 e 72 delle relative disposizioni di attuazione.

La legge di riforma del condominio sopra citata ha anche risolto definitivamente la questione circa i soggetti che devono partecipare alla procedura di mediazione, individuando nell'amministratore il soggetto legittimato a rappresentare il Condominio. Egli dovrà partecipare agli incontri di mediazione previa delibera dell'assemblea che lo autorizzi in tal senso con le maggioranze di cui al secondo comma dell'art. 1136 cod. civ.. Medesimo quorum è previsto per la decisione dell'assemblea in merito alla proposta di accordo di mediazione, laddove tale quorum non venisse raggiunto, la proposta si intenderà non accettata.

Data la peculiarità dell'istituto condominiale, è previsto che il mediatore, nel fissare le tempistiche per la valutazione e l'accettazione della proposta, tenga in debita considerazione i tempi necessari per la convocazione dell'assemblea condominiale, consentendo una congrua proroga dei ristretti tempi della mediazione.

- Diritti reali.

Anche in tema di diritti reali l'intervento del legislatore è stato improntato ad una maggiore effettività ed efficacia della mediazione. Superando alcune critiche nate in seno ad alcuni tribunali di merito, secondo cui i verbali di mediazione contenenti un accordo vertente in tema di usucapione di beni non avrebbero potuto essere trascritti, la nuova disposizione normativa ha specificato che "gli accordi di mediazione che accertino l'usucapione sono trascrivibili a condizione che la sottoscrizione del processo verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Tale rilevante novità evidentemente apre importanti prospettive pratiche alla mediazione.

- Divisione di beni, successioni ereditarie e patti di famiglia.

Divisione di beni, successioni ereditarie e patti di famiglia sono forse le fattispecie dove maggiormente risulta efficace l'istituto della mediazione. Il ruolo dell'istituto è stato addirittura potenziato dall'introduzione della domanda di divisione ad istanza congiunta con cui le parti concordemente chiedono la divisione del bene senza ricorrere alla lunga e dispendiosa domanda giudiziale. Con il patto di famiglia, invece, si è voluto portare in seno alla mediazione tutte quelle vertenze aventi ad oggetto le disposizioni con cui l'imprenditore trasferisce la propria azienda ad uno o più dei propri discendenti o addirittura le proprie partecipazioni societarie.

- Locazione, comodato, affitto di aziende.

Una valutazione a parte, ed in netta controtendenza, è stata fatta dal legislatore con riferimento alle procedure di sfratto per cui è stata esclusa l'obbligatorietà della mediazione, quanto meno sino alla fase eventuale di mutamento del rito.

Tale previsione è sicuramente condivisibile laddove si consideri la già di per sé insostenibile situazione dei proprietari di casa che sempre più spesso devono affrontare lunghi periodi di tempo, ingenti spese legali e impoverimento del proprio patrimonio immobiliare nei casi ove si trovano a fare i conti con un conduttore moroso.

Obbligare i locatori ad un'ulteriore dilatazione di 4 mesi dei tempi necessari per rientrare nella disponibilità delle proprie case sarebbe stato davvero troppo.

Per tutte le altre questioni connesse all'adempimento del contratto di locazione, comodato od affitto di azienda, invece, le parti dovranno obbligatoriamente far ricorso all'istituto della mediazione.

- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.

Elemento peculiare delle fattispecie ricomprese in questa tematica è stata l'abolizione della mediazione obbligatoria per quanto concerne le vertenze in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti già ricomprese nel novero delle materie da sottoporre a mediazione con la vecchia normativa.

Tale esclusione appare quantomeno dubbia posto che in questi ambiti la procedura di mediazione risulta assolutamente efficace ed opportuna.

Nei casi di responsabilità medica e, mutati mutandi, di incidenti stradali, infatti, al giudice è demandato lo svolgimento di due attività: l'accertamento della responsabilità del medico con l'eventuale sussistenza di concause e, successivamente, la liquidazione del giusto ammontare del risarcimento.

Nella prima fase il Giudice viene sistematicamente coadiuvato da un consulente tecnico che supplisce alla ovvia non conoscenza della materia medica del magistrato e nella seconda attività, invece, la liquidazione del danno è ridotta a mera operazione contabile sulla base di tabelle frutto di prassi consolidate od orientamenti di Tribunali particolarmente autorevoli.

La procedura così come delineata appare chiaramente facilmente metabolizzabile dalla mediazione soprattutto laddove si consideri che in seno alla mediazione è espressamente possibile nominare un consulente tecnico terzo rispetto alle parti a cui demandare la valutazione della responsabilità e, successivamente, calcolare il quantum del risarcimento dovuto senza pagare il dazio dei tempi e delle rigidità del procedimento giudiziale.

- Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per tali fattispecie le previsioni di mediazione sono addirittura più d'una tanto che si suole parlare di *"mediazioni a più vie"*.

Innanzitutto in tema di mediazioni finanziarie è sorta la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob dal D. Lgs 197/2007 la quale è chiamata a regolare lo svolgimento degli arbitrati e delle conciliazioni aventi ad oggetto controversie tra investitori non professionali e intermediari finanziari per la violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le procedure amministrative dalla camera sono la conciliazione, l'arbitrato ordinario e l'arbitrato semplificato. L'attivazione e la partecipazione alle sue procedure è su base volontaria.

Nel 1993, inoltre, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha istituito un organo collegiale deputato a risolvere le controversie insorte tra i consumatori e gli istituti di credito: il cosiddetto Ombudsman bancario. Tale organo è stato poi inglobato nel conciliatore bancario finanziario, creato dai primi dieci gruppi bancari italiani per offrire alla clientela una via alternativa per la risoluzione dei conflitti con la banca.

Nell'ambito dell'associazione è stato creato un apposito organo di conciliazione, successivamente di mediazione iscritto al registro ministeriale di cui al D. lgs. 28/2010. Contro le decisioni dell'arbitrato bancario finanziario è, comunque, sempre possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

#### **4) Il procedimento di mediazione**

Il procedimento di mediazione si apre con la domanda proposta da una delle parti di attivazione della procedura presso un organismo di mediazione abilitato. La domanda va corredata dai dati della parte, del proprio difensore, da una sommaria descrizione dell'oggetto della vertenza e dall'indicazione dei dati della controparte.

L'organismo di mediazione ricevuta la domanda ne verifica i requisiti e la documentazione allegata e, quindi, convoca l'altra parte.

Al primo incontro di mediazione si verifica la disponibilità delle parti a svolgere il procedimento di mediazione e al raggiungimento di un accordo.

È importante ricordare che le nuove regole della mediazione prevedono che la procedura sino a tale momento sia completamente gratuita e nessun onere debba essere imputato alle parti. Tale previsione, pur ampiamente condivisibile nell'ottica di uno snellimento degli oneri a carico delle singole parti comporta notevoli difficoltà per gli enti di mediazione minori o per quelli che svolgono esclusivamente attività di mediazione. Si evidenzia, comunque, che nella prassi si registrano già alcune forme di "elusione" dell'obbligo normativo in oggetto.

Se le parti dichiarano di non essere nelle condizioni di raggiungere un accordo il mediatore conclude il tentativo di mediazione redigendo verbale negativo che viene sottoscritto dalle parti.

Laddove, invece, le parti prestino il consenso alla prosecuzione si attua il vero e proprio procedimento di mediazione. Il mediatore rinvia ad un nuovo incontro che, su richiesta delle parti può essere effettuato anche nella medesima data del primo per iniziare la presentazione della vertenza.

Il mediatore procede, quindi ad una serie di "sessioni" che possono essere, a discrezione del mediatore, sia congiunte che alla presenza alternativa di una sola delle parti.

Caratteristica particolare del procedimento di mediazione è che tutto quanto viene espresso dalle parti durante il procedimento rimane coperto da un vincolo di riservatezza che consente alle parti di esporre, senza remora alcuna, tutti gli elementi della vertenza sapendo che anche elementi potenzialmente sfavorevoli non potranno essere utilizzati da controparte al di fuori della mediazione, nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo.

Durante il procedimento di mediazione, su richiesta delle parti, il mediatore può nominare un consulente tecnico super partes a cui può essere demandata la verifica e la soluzione di problematiche tecniche. A tale figura possono essere affiancati al consulente nominato dal mediatore due consulenti nominati dalle parti.

Laddove l'attività portasse al raggiungimento di un accordo lo stesso viene riportato in un verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti costituisce la soluzione della vertenza che aveva dato origine alla mediazione e lo stesso verbale acquisisce valore di titolo esecutivo tra le parti.

Si ricorda che la durata dell'intera procedura di mediazione non può eccedere i tre mesi.

#### **5) Procedibilità ed effetti interruttivi della mediazione, procedimenti esclusi dalla mediazione obbligatoria**

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia di cui al precedente capitolo 3) è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e ciò significa che la causa iniziata senza il preventivo esperimento del tentativo di mediazione, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di quest'ultimo, deve essere interrotta sino a che il tentativo di mediazione non sia stato espletato.

L'improcedibilità del giudizio deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, a pena di decadenza. Laddove né il convenuto né il giudice rilevino il difetto la causa prosegue. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di mediazione. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Il giudice può in ogni momento, anche in sede di giudizio di appello invitare le parti a procedere alla mediazione. Si tratta della cosiddetta mediazione delegata che è applicabile, a discrezione del Giudice, ad ogni processo e, una volta proposta, diviene essa stessa condizione di procedibilità dell'azione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Per completezza va segnalato come nella prassi tale istituto sia rimasto quasi completamente lettera morta non trovando una applicazione sostanziale.

Lo svolgimento della mediazione non preclude, in ogni caso, la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. La mediazione obbligatoria non si applica, infatti: a) ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. Da ultimo si segnala che il legislatore ha recepito quanto la giurisprudenza e la dottrina avevano già assunto, ovvero che sono esclusi dalla mediazione obbligatoria, quando anche aventi ad oggetto le materie sopra indicate anche i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis C.p.c..

Quanto agli **effetti della domanda** di mediazione va sottolineato come in seno alla dottrina più recente si è manifestato un importante confronto e dibattito circa l'effetto interruttivo o sospensivo della procedura di mediazione.

La tesi maggioritaria e più conforme al dato letterale della normativa propende per considerare come interruttivo l'effetto della prescrizione, alla stessa stregua della domanda giudiziale, dal momento in cui essa è comunicata alla controparte.

La comunicazione della domanda, unitamente alla data del primo incontro, può essere svolta dalla parte istante e in tal caso il momento in cui avviene l'interruzione della prescrizione quello in cui essa comunica all'altra parte tale domanda, unitamente alla data del primo incontro (art. 5, comma 6 u.c., e art. 8, primo comma, d.lgs. 28/2010).

Tale tesi pur essendo quella maggiormente condivisibile non è esente dalla critica della dottrina che la ritiene non conforme alla ratio stessa della mediazione obbligatoria.

Ed infatti posto che la funzione principale della mediazione è quella di ottenere una giustizia più rapida, è chiaro che una domanda di mediazione che interrompe i termini di prescrizione (che ricominciano a decorrere "azzerati" al termine delle procedura di mediazione) comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi della Giustizia.

## **6) Sanzione per la mancata partecipazione**

La mancata partecipazione della parte invitata alla procedura di mediazione è sicuramente una condotta poco gradita al legislatore che ne ha fatto discendere due pesanti conseguenze in capo alla parte assente.

La mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, innanzitutto, autorizza il Giudice a desumere argomenti di prova nel successivo giudizio civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 C.p.c.. in buona sostanza che rimane assente alla mediazione si mette in cattiva luce nei confronti del Giudice della causa successivamente instaurata, ciò non significa che perderà sicuramente il giudizio ma che il Giudice potrà trarre dalla sua assenza delle motivazioni per sostanziare una sentenza sfavorevole all'assente.

La mancata partecipazione, inoltre, comporta l'automatica condannata parte del Giudice della parte assente al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In conclusione è fatta salva la facoltà di non partecipare alla mediazione ma tale assenza si tramuta, tuttavia, in un notevole onere.

### **7) La Mediazione obbligatoria è sospesa: sì, no ... forse**

Sono passati solo pochi mesi da quando era parso che fosse stata finalmente normalizzata la procedura di mediazione obbligatoria e già ci troviamo di fronte all'ennesimo intoppo di questa martoriata vicenda.

A soli 6 mesi dall'ennesima ripartenza per la mediazione obbligatoria, infatti, l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana ha proposto un ricorso al Consiglio di Stato avverso il Dec. Lgs. 28/2010 che introduceva l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie.

Non si ritiene in questa sede di dover approfondire le motivazioni addotte alla base per la proposizione del ricorso in esame, per cui si sarebbe fatto riferimento ad una lesione del diritto di accesso diretto alla giustizia per il cittadino. Sta di fatto che la pronuncia del Consiglio di Stato dello scorso mese ha aperto un profondo ed acceso dibattito tra i rappresentanti dell'Avvocatura e gli istituti di Mediazione.

Secondo gli organi dell'Avvocatura la pronuncia del consiglio di Stato avrebbe sospeso l'obbligatorietà della mediazione. Contro tale tesi, si sono schierate con forza le associazioni e i professionisti della mediazione, per ricordare che il Consiglio di Stato non ha affatto inteso bloccare l'effettività delle norme contestate: insomma, le voci sulla sospensione dell'obbligatorietà sarebbero destituite di ogni fondamento.

Il dibattito è acceso e l'O.U.A. ha dichiarato la propria intenzione di richiedere un intervento chiarificatore al Consiglio di Stato per dirimere questa querelle che non è certo di scarsa rilevanza laddove si considerino tutti i giudizi che sono stati incardinati da un mese a questa parte in Italia e gli interessi ad essi connessi.

Al riguardo si ritiene che l'esame della pronuncia del Consiglio di Stato in oggetto possa fornire sufficienti elementi per considerare come non sospesa la mediazione obbligatoria per i procedimenti di cui al D. Lgs. 28/2010 atteso che il Consiglio di Stato si è limitato a osservare che "*considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l'appello e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di discussione*".

Per completezza si riporta di seguito il testo integrale dell'ordinanza.

## **REPUBBLICA ITALIANA**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

*sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:*

*Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana – Oua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;*

*contro Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;*



nei confronti di Adr Center s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Tantalo, con domicilio eletto presso Luca Tantalo in Roma, via Germanico n. 168; Associazione avvocati per la mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unione nazionale giovani dottori commercialisti, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno; Associazione degli avvocati romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv. Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Guglielmo Pepe n. 37;

Unione nazionale camere civili (Uncc), rappresentata e difesa dagli avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso Francesco Storace in Roma, via Crescenzo n. 20; per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e Informare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, Luca Tantalo, Giampiero Amorelli, De Notaristefani e l'avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo;

**considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l'appello e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;**

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

**Accoglie l'appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l'effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.**

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2014

Argomentazioni dell'Avvocatura contro argomentazioni degli Organismi di Mediazione quindi; in questa vertenza pare che gli unici diritti a passare in secondo piano siano quelli dei singoli cittadini che a tutt'oggi dopo anni di incertezze non sanno ancora come comportarsi: mediazione sì, mediazione no... mediazione forse.

## 7) Glossario e norme di riferimento

Testo coordinato di D.Lgs. 28/10 con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

#### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2

##### *Controversie oggetto di mediazione*

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

#### **Capo II**

#### **DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

Art. 3

##### *Disciplina applicabile e forma degli atti*

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art. 4

##### *Accesso alla mediazione*

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di

procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5

*Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*

1.[1]omissis

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una

sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Art. 6

*Durata*

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.  
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 7

*Effetti sulla ragionevole durata del processo*

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8

*Procedimento*

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.

Art. 9

*Dovere di riservatezza*

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

*Inutilizzabilità e segreto professionale*

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11

*Conciliazione*

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 12

#### *Efficacia esecutiva ed esecuzione*

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13

#### *Spese processuali*

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

3. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

4. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14

#### *Obblighi del mediatore*

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15

#### *Mediazione nell'azione di classe*

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

### **Capo III**

## **ORGANISMI DI MEDIAZIONE**

### **Art. 16**

#### *Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori*

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4.bis Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

### **Art. 17**

#### *Risorse, regime tributario e indennità*

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al "Fondo Unico Giustizia" attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, in data 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5.[2]*Omissis.*

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Art. 18

*Organismi presso i tribunali*

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19

*Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio*

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

**Capo IV**

**DISPOSIZIONI IN  
MATERIA FISCALE E INFORMATIVA**

Art. 20

*Credito d'imposta*

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio".

Art. 21

*Informazioni al pubblico*

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

**Capo V**

## **ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 22

*Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;"

Art. 23

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

---

### **Normative correlate**

**Art. 2643**

**del codice civile**

*(Atti soggetti a trascrizione)*

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
- 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
- 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 12) i contratti di anticresi;
- 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- 13) le transazioni, che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

**Art. 71-quater**



## **delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie**

*(Riforma del condominio – Legge 11-12-2012 n° 220)*

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice<sup>[3]</sup> e degli articoli da 61 a 72<sup>[4]</sup> delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.

---

[1] La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per "eccesso di delega" dell'articolo 5 comma 1. Successivamente, il Parlamento ha approvato il comma 1-bis che reintroduce il suo contenuto con alcune significative variazioni.

[2] La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per "eccesso di delega" dell'articolo 17 comma 5. Successivamente, il Parlamento ha approvato il comma 5-bis che reintroduce il suo contenuto con alcune significative variazioni.

[3] Capo secondo – Del condominio negli edifici: Art. 1117 – Parti comuni dell'edificio; Art. 1117 bis – Ambito di applicabilità; Art. 1117 ter – Modificazioni delle destinazioni d'uso; Art. 1117 quater – Tutela delle destinazioni d'uso; Art. 1118 – Diritti dei partecipanti sulle parti comuni; Art. 1119 – Indivisibilità; Art. 1120 – Innovazioni; Art. 1121 – Innovazioni gravose o voluttuarie; Art. 1122 – Opere su parti di proprietà o uso individuale; Art. 1122 bis – Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili; Art. 1122 ter – Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni; Art. 1123 – Ripartizione delle spese; Art. 1124 – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori; Art. 1125 – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai; Art. 1126 – Lastrici solari di uso esclusivo; Art. 1127 – Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio; Art. 1128 – Perimento totale o parziale dell'edificio; Art. 1129 – Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore; Art. 1130 – Attribuzioni dell'amministratore; Art. 1130 bis – Rendiconto condominiale; Art. 1131 – Rappresentanza; Art. 1132 – Dissenso dei condomini rispetto alle liti; Art. 1133 – Provvedimenti presi dall'amministratore; Art. 1134 – Gestione di iniziativa individuale; Art. 1135 – Attribuzioni dell'assemblea dei condomini; Art. 1136 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni; Art. 1137 – Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea; Art. 1138 – Regolamento di condominio; Art. 1139 – Rinvio alle norme sulla comunione.

[4] Art. 61 – Divisione del condominio in edifici autonomi; Art. 62 – Beni in comune-scioglimento nel condominio; Art. 63 – Riscossione contributi condominiali; Art. 64 – Revoca dell'amministratore; Art. 65 – Curatore speciale in sostituzione del legale rappresentante dei condomini; Art. 66 – Convocazione dell'assemblea condominiale in via straordinaria; Art. 67 – Intervento in assemblea del rappresentante del condomino; Art. 68 – Regolamento del condominio; Art. 69 – Modifica delle tabelle condominiali; Art. 70 – Infrazione al regolamento di condominio; Art. 71 – Tenuta dei registri; Art. 71 bis – Requisiti per l'incarico di amministratore di condominio; Art. 71 ter – Attivazione sito internet del condominio; Art. 71 quater – Procedura per controversie in materia di condominio; Art. 72 – Norme non derogabili del regolamento di condominio.